|  |  |
| --- | --- |
| stella dentata | **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VINCENZO MONTI** |
| **VIA DON BOLDORINI 2 - POLLENZA (MC) – 62010 – Tel/fax: 0733549800** |
| Email:mcic817008@istruzione.it - [mcic817008@pec.istruzione.it](mailto:mcic817008@pec.istruzione.it) |
| **Codice Fiscale: 80007300439 - Cod. Min.:MCIC817008** |

**Protocollo per l’istruzione parentale**

**Riferimenti normativi**

* [**Costituzione, art.30**](http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839) - “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti”.
* [**Costituzione, art. 34**](http://www.governo.it/it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839) - “l’istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita”.
* [**Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2**](https://www.miur.gov.it/documents/20182/21192/Decreto+legislativo+297+del+1994/377c571e-be98-44c6-8b19-8ff786f4c92b?version=1.0)– “i genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.”
* [**Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1**](https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2001/dm489_01.shtml)**-**  “Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:  
  a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;  
  b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l'obbligo di istruzione”.
* [**Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4**](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-05&atto.codiceRedazionale=005G0100&elenco30giorni=false)- “le famiglie che, al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”. Pertanto, la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici.
* [**Legge 27 dicembre 2006, n. 296**](http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06296l.htm)**, articolo 1, comma 622**- “l’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età”.
* [**Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art.23**](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg) - " In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
* **Ordinanza n.172 del 4 dicembre 2020** - “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria” e relative Linee Guida;
* **Disposizioni governative e ministeriali** sulla Didattica Digitale Integrata.

**Premesse generali**

1. **Obbligo di Istruzione**

L’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. I dieci anni dell’obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione. L’obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l’acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in particolare, la responsabilità condivisa dei genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola e delle istituzioni scolastiche da cui dipende l’adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione.

1. **Modalità di assolvimento dell'obbligo di Istruzione e deroghe**

Il momento dell’iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica. L’obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso “l’istruzione familiare”. In questo caso, a garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l’esame di idoneità per l’ammissione all’anno successivo. Coloro che intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere “la capacità tecnica ed economica” per provvedervi.

**Istruzioni per l’iscrizione agli esami di idoneità e di stato nel primo ciclo di istruzione dei candidati esterni**

1. **Candidati**

Gli alunni che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, frequentano scuole non statali non paritarie oppure si avvalgono di istruzione parentale, devono chiedere, ai fini dell’ammissione alla classe successiva o al successivo grado di istruzione, di sostenere in qualità di candidati esterni gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o paritaria nei termini sotto indicati.

Per i candidati esterni provenienti da istruzione parentale l’esame di idoneità, ai fini dell’accertamento dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, è dovuto annualmente, mentre per quelli provenienti da scuola non statale non paritaria l’esame di idoneità è previsto soltanto al termine della scuola primaria o in caso di passaggio a scuole statali o paritarie.

1. **Requisiti di ammissione**

L’accesso all’esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l’esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo anno di età. L’accesso agli esami di idoneità per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 30 aprile dello stesso anno in cui sostengono l’esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l’undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso dell’attestazione di ammissione al primo anno di scuola secondaria di primo grado. L’accesso all’esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione è consentito ai candidati esterni che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico in cui si svolge l’esame, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso dell’attestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito la predetta ammissione da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitré anni di età.

1. **Esami di idoneità di Stato**

L’ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell’art. 33 comma 5 della Costituzione. I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali. Quelli intermedi riguardano la “idoneità alla frequenza di una determinata classe”. Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo di istruzione).

Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

* ogni anno, coloro che assolvono all’obbligo con istruzione parentale;
* coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi:
  + ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;
  + al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l’esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.

Alla luce di tali disposizioni:

* L’esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio perché attesta la idoneità dell’alunno alla iscrizione ad una determinata classe.
* Le procedure di iscrizioni e di svolgimento dell’esame di idoneità sono normate dal MI. Gli esami si devono sostenere a giugno o, in caso di malattia dell’alunno, nella sessione suppletiva prevista entro la fine dell’anno scolastico.
* Non è prevista la possibilità di sostenerli in ogni momento dell’anno.
* Sul punto le singole scuole non hanno margini di discrezionalità.
* La domanda va fatta entro il 30 aprile.
* Le norme dettate dal MI regolando una procedura finalizzata ad emettere un atto di natura amministrativa (l’idoneità alla classe) sono vincolanti sia per la scuola statale che per quella paritaria; la violazione delle norme procedurali potrebbe anche comportare la annullabilità del titolo rilasciato.

Nel nostro ordinamento (Indicazioni Nazionali) sono indicate le competenze che l’alunno deve possedere al termine di un percorso (gli obiettivi di apprendimento). È il raggiungimento di tali obiettivi che l’esaminatore deve verificare al fine di rilasciare l’idoneità alla classe successiva. A tal fine è opportuno presentare alla Commissione d’Esame i programmi svolti dall’alunno durante l’istruzione parentale e dimostrare il loro collegamento/riferimento alle Indicazioni Nazionali Statali. Se un alunno non supera l’esame non acquisisce l’idoneità richiesta.

1. **Sedi di esame**

Sono sedi d’esame esclusivamente le scuole statali o paritarie. Gli alunni provenienti da istruzione parentale, di norma, sostengono l’esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nel territorio di residenza. Gli alunni frequentanti una scuola non statale non paritaria, di norma, sostengono l’esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nello stesso territorio in cui si trova la scuola non statale frequentata.

1. **Domande di iscrizione e termini previsti**

I genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l’iscrizione ad esame di idoneità o all’esame di Stato, presentano domanda in carta semplice al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione, i necessari dati anagrafici dell’alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell’anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo. Per accedere all’esame di idoneità o di Stato i candidati esterni devono presentare domanda di iscrizione ad una scuola statale o paritaria entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.

1. **Composizione della commissione d’esame**

La commissione per l’esame di idoneità a classi della scuola primaria o alla classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado è composta da due docenti designati dal dirigente scolastico. La commissione per l’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato, è composta da un numero di docenti corrispondente al consiglio di classe tipo della scuola, designati dal dirigente scolastico.

1. **Calendario d’esame e prove d’esame**

Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell’esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno. Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità. L’esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di I grado consiste in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente l’area linguistica (suddivisa in produzione, grammatica e comprensione) e l’area matematica (suddivisa in logica, geometria e numero) ed in un colloquio (che non prevede la presentazione di tesina o relazione) inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l’esame. L’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado consiste nelle prove scritte di italiano, di matematica e di inglese (o di qualunque altra prima lingua comunitaria adottata nell'Istituto prescelto), nonché in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di studio. La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l’attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi (Scuola Secondaria) o dei livelli (Scuola Primaria). L’esame è superato se il candidato ottiene almeno sei/decimi (Scuola Secondaria) o livello base (Scuola Primaria) in ogni prova d’esame. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice. L’esito degli esami di idoneità è pubblicato all’albo della scuola con la sola indicazione: idoneo non idoneo alla classe. Al candidato che supera l’esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante indicazione dell’esito dell’esame sostenuto e dei voti/livelli attribuiti alle singole prove. In relazione all’emergenza sanitaria in atto, anche a seguito di eventuali note ministeriali sullo specifico tema, potrebbe essere necessario lo svolgimento delle operazioni di esame a distanza, con l’utilizzo delle piattaforme già in utilizzo presso la Scuola.

**Si allegano al presente Protocollo:**

* Allegato n.1 - Modello di domanda di ISTRUZIONE PARENTALE;
* Allegato n.2 Modello di domanda di ammissione agli ESAMI DI IDONEITA’/ESAME DI STATO conclusivo del primo ciclo di istruzione.

**Documento deliberato dal Collegio dei Docenti il 19 maggio 2021, delibera n. 33 e valido fino ad ulteriore nuova modifica dello stesso.**